

INDICE

SEZIONE A – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Norme sempre operanti pag. 2

Norme operanti se espressamente richiamate in polizza pag. 3

SEZIONE B – ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

Norme base pag. 8

Norme operanti se espressamente richiamate in polizza pag. 9

SEZIONE C – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Rischio assicurato pag. 10

Sinistro..... pag. 10

Efficacia della garanzia pag.12

Gestione della polizza pag. 12

SEZIONE D – DEFINIZIONI

Definizioni pag. 14

SEZIONE A – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

SOTTOSEZIONE A.1 – Norme sempre operanti:

Art. A.1.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali cagionate a *Terzi* quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'*Attività professionale* in qualità di Dottore Commercialista iscritto a Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti.

Art. A.1.2– Estensioni della copertura.

L'assicurazione è estesa, a titolo non limitativo, ai seguenti rischi:

- Gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA, la redazione di dichiarazioni fiscali.
- Sanzioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai clienti.
- Fatto doloso e colposo di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti, tirocinanti e dipendenti anche se iscritti ad un Albo professionale.
- Perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli.
- Perdita, distruzione, deterioramento di unità di memoria, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, anche per furto, rapina.
- Asseverazione studi di settore.
- Violazione della Privacy.
- Violazione della normativa antiriciclaggio.
- Interruzione o sospensione di attività di terzi.
- Ritardo nel pagamento di imposte, tasse, contributi
- Mancata comunicazione relativa al pagamento di imposte, tasse, contributi.
- Elaborazione elettronica di dati.
- Invio telematico di dichiarazioni, anche fiscali,
- Attività di Mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da D. Lgs 28/10, dal DM 180/10, Decreto del 24.07.06, D. Lgs 5/03, D.M. 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti.
- Attività di consulenza negli ambiti sopra elencati.
- CTU, CTP, Custode giudiziario
- Perizie, perizie di stima, consulenze tecniche
- Formazione, docenza

Art. A.1.3–Limiti di risarcimento.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 e il massimo di euro 10.000,00.

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE

SOTTOSEZIONE A.2 – Norme operanti se espressamente richiamate in polizza:

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile dell'assicurato nella sua qualità di:

Art. A.2.1 – Gruppo garanzie “Controllo e vigilanza”

Revisore dei conti di enti pubblici.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali cagionate a *Terzi* quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'attività di Revisore dei conti di enti pubblici.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 2.000.000,00, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 5.000,00 e il massimo di euro 20.000,00.

Sindaco e/o revisore di società di capitali non quotate e enti privati.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali cagionate a *Terzi* quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'attività di Sindaco e/o Revisore di società di capitali non quotate. L'attività di revisore è limitata alla fattispecie di cui all'art. 2409bis 2° comma c.c..

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 2.000.000,00, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 5.000,00 e il massimo di euro 20.000,00.

Attività ispettiva e di vigilanza (compreso d.lgs. 231/2001).

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali cagionate a *Terzi* quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 2.000.000,00, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 5.000,00 e il massimo di euro 20.000,00.

Attività di membro di organo di controllo, di valutazione o di sorveglianza in società di capitali o enti.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali cagionate a *Terzi* quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'attività di membro di organo di controllo, di valutazione o di sorveglianza in società di capitali o enti.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 1.000.000,00, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 5.000,00 e il massimo di euro 20.000,00.

Art. A.2.2 – Gruppo garanzie “Amministrazione e certificazione”

Attestatore e estimatore.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali cagionate a *Terzi* quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'attività di Attestatore così come prevista dal Regolamento dell'accordo 22.10.2010 CNDCE ABI UNIONCAMERE e estimatore.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 1.000.000,00, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 2.000,00 e il massimo di euro 10.000,00.

Amministratore e/o liquidatore di società o enti.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali cagionate a *Terzi* quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'attività di amministratore e/o liquidatore di società o enti.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 1.000.000,00, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 2.000,00 e il massimo di euro 10.000,00.

Visto pesante e visto di conformità.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali cagionate a *Terzi* quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'attività di applicazione del Visto pesante e del Visto di conformità.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 1.033.000,00, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 2.000,00 e il massimo di euro 10.000,00.

Art. A.2.3 – Gruppo garanzie “Crisi d’impresa”

Curatore fallimentare attività concorsuali.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali cagionate a *Terzi* quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'attività di Curatore fallimentare, di Commissario giudiziale, di Commissario straordinario, Commissario liquidatore.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 2.000.000,00, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 5.000,00 e il massimo di euro 20.000,00.

Art. A.2.4 – Gruppo garanzie “Gestione e conduzione”

Attività di amministratore di stabili condominiali e supercondomini.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali cagionate a *Terzi* quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'attività di Amministratore di stabili condominiali e supercondomini.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 2.000.000,00, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 5.000,00 e il massimo di euro 20.000,00.

Attività di consulenza del lavoro.

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* dalle perdite patrimoniali cagionate a *Terzi* quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'attività di Consulenza del lavoro.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 1.000.000,00, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 2.000,00 e il massimo di euro 10.000,00.

Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro derivante dalla conduzione dello studio professionale.

RCT - La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

RCO - La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di *danni* non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali.

L'*Assicurazione* vale anche per le azioni esperite da:

INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n°38

INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'*Assicurazione* di legge.

L'assicurazione RCO è estesa alle malattie professionali.

Qualora un prestatore di lavoro non risultasse assicurato ai sensi della RCO, sarà considerato terzo ai fini della RCT.

La *Compagnia* risponde delle somme che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di *danni*, sia per lesioni a persone sia per *danni* a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'*Assicurato* o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 1.500.000,00, con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 e il massimo di euro 10.000,00.

Art. A.2.5–Opzione massimale euro 500.000,00.

Il massimale di cui all'Art. A.1.3 si intende elevato ad euro 500.000,00, mentre rimangono invariati scoperto, scoperto minimo e scoperto massimo.

Art. A.2.6–Opzione massimale euro 1.000.000,00.

Il massimale di cui all'Art. A.1.3 si intende elevato ad euro 1.000.000,00, mentre rimangono invariati scoperto, scoperto minimo e scoperto massimo.

Art. A.2.7–Opzione massimale euro 2.000.000,00.

Il massimale di cui all'Art. A.1.3 si intende elevato ad euro 2.000.000,00, mentre rimangono invariati scoperto, scoperto minimo e scoperto massimo.

Art. A.3 – Rischi esclusi.

L'*Assicurazione* non vale:

- a) per la responsabilità derivante da attività diverse da quella professionale assicurata;
- b) per le richieste di risarcimento già presentate all'*Assicurato* prima dell'inizio del periodo di assicurazione o della data di retroattività della copertura eventualmente prevista;

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE

- c) per i sinistri attribuibili, o che comunque coinvolgano o siano connessi alla gestione, da parte degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue:
1. operazioni sul capitale
 2. finanziamenti
 3. ricapitalizzazioni
 4. liquidazioni o vendite di beni
 5. azioni o quote societarie in genere
- o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti.
- d) per i sinistri attribuibili o riferiti, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:
1. disponibilità di fondi
 2. proprietà immobiliari o personali
 3. beni e/o merci
 4. qualsiasi forma di investimento
- che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- e) Per qualsiasi *richiesta di risarcimento* fatta contro l'Assicurato:
1. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
 2. a seguito di deliberazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
- f) per qualsiasi *sinistro* conseguenti a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
- g) per qualsiasi *sinistro* riconducibile ad una:
- i. penalità contrattuale in genere;
 - ii. sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
 - iii. irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
- h) per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* attribuibile al dolo dell'Assicurato;
- i) qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativo a fatti o circostanze note e/o prevedibili che sia conseguenza ad insolvenza, fallimento o qualsivoglia altra procedura concorsuale disciplinate dalla legge italiana prima della sottoscrizione del presente contratto;
- j) per qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un atto illecito compiuto precedentemente alla data di retroattività, ad eccezione della responsabilità che sia la conseguenza di una ripubblicazione dopo la data di retroattività di atti commessi prima della data di retroattività;
- k) per qualsiasi *richiesta di risarcimento* relativa a situazioni o circostanze suscettibili di causare o che abbiano causato danni a terzi già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore; tuttavia nel caso che il materiale contenuto sia stato inizialmente pubblicato o trasmesso prima della data di retroattività, e venga ripubblicato o trasmesso nuovamente dopo la predetta data durante il presente *periodo di assicurazione*, questa polizza si applicherà solamente al materiale contenuto pubblicato o trasmesso durante il presente *periodo di assicurazione*. Il limite massimo di risarcimento della Società in tali casi sarà proporzionato al numero delle pubblicazioni o trasmissioni effettuate durante il periodo di assicurazione rispetto al numero totale delle pubblicazioni o trasmissioni del materiale contenuto;
- l) per qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci di società per azioni quotate in Borsa e derivante dall'attività di Sindaco e/o Revisore e/o di Amministratore svolta a favore delle medesime;
- m) per qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante dall'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE

n) per tutte le garanzie menzionate alla sottosezione A.2 se non espressamente richiamata in polizza la relativa norma.

SEZIONE B – ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

SOTTOSEZIONE B.1 – Norme base:

Art. B.1.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La *Compagnia* assume a proprio carico i costi per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di un fatto commesso, con colpa anche grave, nell'esercizio dell'*Attività professionale* in qualità di Dottore Commercialista iscritto a Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, nei seguenti casi:

- intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
- intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- spese di viaggio dell'avvocato non domiciliato nel circondario dell'Autorità giudiziaria competente per il procedimento penale;
- spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, ivi comprese le spese legali delle parti civili;
- spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla *Compagnia* comprese le spese legali della controparte;
- spese per accertamenti su soggetti, modalità e dinamica dei sinistri;
- redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- spese relative alla notificazione di atti, nonché i costi relativi al procedimento di esecuzione forzata;
- spese giudiziarie determinate in una sentenza penale e poste a carico dell'Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- spese di registrazione della sentenza se l'Assicurato è soccombente, nonché le spese di marche e bolli per ottenere una copia integrale della sentenza.

Art. B.1.2– Estensioni della copertura.

L'assicurazione è estesa, a titolo non limitativo, ai seguenti rischi:

- vertenze di natura extracontrattuale, qualora l'*Assicurato* subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi o debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito;
- vertenze di natura contrattuale generiche, qualora l'*Assicurato* debba sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 5.000,00, relative a contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti, alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività, a contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori;
- vertenze contrattuali con i clienti per le quali il valore della lite sia superiore ad € 5.000,00, relative a prestazioni di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero del credito, che insorgano e debbano essere trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo.

Art. B.1.3–Limiti di risarcimento.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con franchigia pari ad euro 2.500,00.

SOTTOSEZIONE B.2 – Norme operanti se espressamente richiamate in polizza:

Art. B.2.1–Libera scelta del legale.

La *Compagnia* consente la libera scelta da parte dell'*Assicurato* del legale di fiducia anche per la gestione della fase stragiudiziale. La *Compagnia* provvederà a prendere contatto con il Legale designato per la successiva fase di trattazione e gestione del sinistro.

Art. B.2.2–Difesa penale per delitto doloso.

L'assicurazione viene estesa alla tutela dell'*Assicurato* che sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, per amnistia, indulto o derubricazione del reato.

L'assicurazione viene estesa anche al patteggiamento ex art. 444 C.P.P.

Art. B.2.3–Illecito amministrativo.

L'assicurazione viene estesa alla difesa in caso di contestazione di un illecito amministrativo qualora sia stata conseguentemente emessa una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. B.2.4–Teste.

L'assicurazione viene estesa all'assistenza nel caso in cui l'*Assicurato* venga assunto come teste in un procedimento penale.

Art. B.2.5–Vertenze di diritto pubblico.

L'assicurazione viene estesa alle vertenze di diritto pubblico, verso Enti Pubblici anche di Previdenza ed Assistenza obbligatoria.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 100.000,00, con franchigia pari ad euro 10.000,00.

Art. B.2.6–Opzione massimale euro 50.000,00.

Il massimale di cui all'Art. B.1.3 si intende elevato ad euro 50.000,00, mentre rimane invariata la franchigia.

Art. B.2.7–Opzione massimale euro 100.000,00.

Il massimale di cui all'Art. B.1.3 si intende elevato ad euro 100.000,00, e la franchigia viene elevata ad euro 5.000,00.

Art. B.3 – Rischi esclusi.

L'*Assicurazione* non vale:

- a) per la responsabilità derivante da attività diverse da quella professionale assicurata;
- b) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di veicoli di qualsiasi genere;
- c) vertenze collegate ad insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) per tutte le garanzie menzionate alla sottosezione B.2 se non espressamente richiamata in polizza la relativa norma.

SEZIONE C – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

C.1 – Rischio assicurato:

Art. C.1.1 – Dichiarazioni dell'assicurato.

Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o durante la validità della stessa, così come l'omissione da parte dell'Assicurato stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danno delle *perdite patrimoniali*, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Art. C.1.2 – Comunicazione altre assicurazioni.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla *Compagnia* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.)

C.2 – Sinistro:

Art. C.2.1 – Denuncia dei sinistri.

E' facoltà dell'assicurato denunciare il sinistro presso qualsiasi Agenzia di assicurazioni mandataria della *Compagnia* in Italia e chiedere successivamente l'eventuale trasferimento della relativa pratica presso altra Agenzia di suo gradimento.

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

L'Assicurato è tenuto entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza a sottoporre alla *Compagnia* ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta. L'Assicurato è tenuto a fornire, a richiesta della *Compagnia*, tutte le informazioni e l'assistenza del caso. Tuttavia, la eventuale incompletezza nella stesura della denuncia non inficerà il diritto al risarcimento sempre che tali incomplete dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Senza il previo consenso scritto della *Compagnia*, l'Assicurato non dovrà ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare o sostenere spese a riguardo. Parimenti, senza previo consenso dell'Assicurato, la *Compagnia* non potrà pagare risarcimenti a terzi.

B) ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

L'Assicurato è tenuto a denunciare la controversia alla *Compagnia*, entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla *Compagnia* la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Relativamente ad entrambe le polizze, entro 10 giorni dalla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla *Compagnia* legali e/o periti di fiducia - residenti in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – ai quali affidare la pratica.

Art. C.2.2 – Gestione del sinistro.

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Ricevuta la denuncia di cui al precedente articolo, la *Compagnia* ha l'obbligo di esaminare e definire tempestivamente la vertenza, provvedendo alla liquidazione del terzo danneggiato entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento di richiesta in tal senso da parte dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE

Detta offerta di risarcimento, da inviarsi in copia per conoscenza all'Assicurato, dovrà essere accompagnata da assegno circolare di importo corrispondente, con l'avvertimento alla parte danneggiata che detta somma potrà essere anche trattenuta a titolo di acconto sul preteso maggior dovuto, a condizione che di ciò sia data espressa comunicazione a mezzo raccomandata a.r. alla *Compagnia*, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'offerta.

La *Compagnia* assume la difesa dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra e di concerto con l'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Senza il previo consenso dell'Assicurato, la *Compagnia* non può pagare risarcimenti a terzi.

Qualora però l'Assicurato opponesse rifiuto ad una transazione raccomandata dalla *Compagnia*, preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, la *Compagnia* sarà tenuta a versare all'Assicurato solo l'ammontare per il quale riteneva di transare, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute col suo consenso, fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto detto rifiuto.

A tale scopo la *Compagnia* verserà la somma all'Assicurato, previa sottoscrizione di quietanza liberatoria.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite, in aumento rispetto al massimale, tra la *Compagnia* e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

B) ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

Ricevuta la denuncia di cui al precedente articolo, la *Compagnia* si adopera per gestire la fase stragiudiziale o giudiziale trasmettendo la pratica al legale designato dall'Assicurato.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente comunicati alla Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla *Compagnia*, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Relativamente alle assicurazioni sub A e sub B, in caso di sinistro plurimo, cioè di una pluralità di sinistri originati da una medesima causa, l'eventuale franchigia viene applicata una volta soltanto al primo sinistro denunciato.

Qualora la *Compagnia* ritenga che il sinistro non rientri fra gli eventi coperti dalla presente polizza, essa dovrà darne avviso all'Assicurato entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa denuncia.

Art. C.2.3 – Foro competente.

Foro competente a dirimere eventuali controversie tra Assicurato e *Compagnia* in merito all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello del luogo in cui risiede l'Assicurato.

Art. C.2.4 – Recesso in caso di sinistro.

In caso di *sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le parti hanno la facoltà di disdettare il contratto, purché con un preavviso di 180 (centottanta) giorni rispetto alla sua naturale scadenza annuale.

Art. C.2.5 – Diritto di surrogazione.

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE

La *Compagnia* è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'*Assicurato*.

Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate alla definizione di *Assicurato*.

C.3 – Efficacia della garanzia:

Art. C.3.1 – Inizio e termine della garanzia.

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

L'assicurazione vale per le *richieste di risarcimento* presentate per la prima volta all'*Assicurato* e/o Suoi aventi causa e denunciate alla *Compagnia* durante il periodo di efficacia del contratto in relazione ad errori o negligenze risalenti ad un periodo, non superiore a 5 anni, antecedente la data di effetto della presente polizza.

In tutti i casi l'assicurazione vale per le *richieste di risarcimento* presentate all'assicurato fino a 5 anni dalla cessazione della polizza stessa.

B) ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE

L'assicurazione vale per le controversie insorte dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto e manifestatesi fino a 5 anni dalla cessazione del contratto stesso.

Art. C.3.2 – Pagamento del premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati direttamente all'Agenzia a cui è assegnata la polizza oppure, a scelta dell'*Assicurato*, alla *Compagnia*.

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. se il Contraente non paga entro 30 giorni i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno successivo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.), il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.

Il premio viene calcolato in funzione del massimale/limite di indennizzo scelto da ciascun *Assicurato* semprechè gli *introiti* complessivi non siano superiori a € 1.000.000,00 nell'anno precedente l'adesione. Nel caso in cui gli introiti complessivi per ogni assicurato siano superiori a € 1.000.000,00 nell'anno precedente l'adesione o superino successivamente tale importo, l'entità del premio viene aggiornata in proporzione all'incremento degli introiti.

C.4 – Gestione della polizza:

Art. C.4.1 – Proroga e disdetta dell'assicurazione.

In mancanza di disdetta, da comunicare all'Agenzia a cui è assegnata la polizza o alla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno, e così di seguito.

Art. C.4.2 – Forma delle comunicazioni.

Ogni variazione o modificazione della presente polizza deve essere effettuata per iscritto.

Tutte le comunicazioni del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* devono essere fatte con lettera raccomandata, fax e/o altro mezzo a data certa all'indirizzo dell'Agenzia a cui è assegnata la polizza o direttamente alla *Compagnia*; così come ogni comunicazione della *Compagnia* deve

essere fatta con lettera raccomandata fax e/o altro mezzo a data certa all'indirizzo della *Contraente* e/o dell'*Assicurato*.

Art. C.4.3 – Cessazione dell'assicurazione.

Nei casi di morte e/o cessazione a qualsiasi titolo delle funzioni professionali svolte dall'*Assicurato*, l'*Assicurazione* cessa automaticamente, con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva all'evento.

Art. C.4.4 – Validità territoriale.

La garanzia della presente polizza si intende estesa all'*Attività professionale* svolta in Italia e in qualsiasi altro Paese europeo. Resta comunque inteso che l'*Assicurazione* è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della *polizza*.

Art. C.4.5 – Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. C.4.6 – Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge della Repubblica italiana.

Art. C.4.7 – Relazioni tra *Assicurato* e *Compagnia*.

La *Compagnia* affida la gestione della polizza e delle relazioni con l'*Assicurato* ad intermediari suoi mandatari, abilitati all'esercizio della professione e competenti per area territoriale. Ad essi può rivolgersi l'assicurato per le attività necessarie ai fini dell'attivazione della copertura e del servizio quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pagamento del premio, denuncia di sinistro, modifiche alla copertura, disdetta del contratto.

Art. C.4.8 – Vincolo di solidarietà.

L'assicurazione è valida soltanto per la responsabilità dell'*Assicurato*. In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri, la *Compagnia* risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'*Assicurato*, con espressa esclusione della quota di pertinenza di altri, anche in via provvisoria.

SEZIONE D – DEFINIZIONI

Di comune accordo le Parti attribuiscono alle seguenti espressioni il seguente significato:

- Assicurato:** E' assicurato il contraente stesso nonché ciascuno dei singoli professionisti che, a seconda del caso, compongono lo studio associato o la società tra professionisti, e nei limiti delle attività svolte in loro favore, purchè abilitati alla professione in base alle norme vigenti. La definizione di assicurato è estesa anche ai Praticanti iscritti al Registro dei Praticanti con patrocinio presso l'Ordine di competenza, a collaboratori anche non dipendenti, tirocinanti, borsisti, dipendenti anche iscritti ai relativi Albi, sostituti di concetto, ausiliari. La definizione è estesa anche ad aventi causa dei soggetti sopra menzionati, nonché eredi, coniugi in regime di comunione dei beni, tutori legali.
- Assicurazione:** Il contratto di assicurazione;
- Attività professionale:** Le attività che possono essere svolte dall'esercente legalmente la professione di Dottore Commercialista, quale definita e regolamentata dalle disposizioni di leggi, norme nazionali, comunitarie, internazionali e/o regolamenti attualmente vigenti in materia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni. Si intende inoltre rientrante nella presente definizione, anche l'attività di formazione e di partecipazione a Commissioni d'esame.
- Compagnia:** La Società assicuratrice che ha assunto il rischio, più semplicemente chiamata anche Società.
- Contraente:** Il soggetto che stipula la presente polizza in nome e per conto degli Assicurati.
- Giorni:** Ogni qualvolta un articolo indichi un numero di giorni, ai fini del loro conteggio questi si dovranno intendere come giorni lavorativi, sabato e festivi esclusi.
- Danni:** morte o lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni fisicamente determinati;
- Introiti:** ammontare dei compensi professionali al netto di IVA e Cassa Previdenza relativi all'esercizio precedente il periodo in cui ha effetto l'Assicurazione.

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE E TUTELA LEGALE

- Leggi:** qualora venga richiamata una Legge, si intendono operanti automaticamente anche le sue variazioni e/o implementazioni.
- Perdita patrimoniale:** ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni a cose e/o persone;
- Polizza:** Il documento emesso dalla Compagnia assicuratrice che attesta l'inserimento in garanzia di ciascun Assicurato e contenente tutte le specifiche di garanzia.
- Richiesta di risarcimento:** qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l'assicurazione.
- Sinistro:** per Sinistro si intende
- a) relativamente alla Sezione A – Assicurazione della responsabilità civile professionale, la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal terzo all'assicurato in relazione all'attività garantita dalla presente polizza;
 - b) relativamente alla Sezione B – Assicurazione della tutela legale, la controversia o il procedimento per il quale è prestata l'assicurazione.
- Terzi :** tutti i soggetti, compresi clienti, mandanti, committenti e, in genere, tutti coloro che hanno affidato un incarico professionale all'assicurato, con la sola esclusione dei seguenti:
- a) l'Assicurato, il coniuge, il convivente, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a);
 - c) i collaboratori, i dipendenti e i praticanti, nonché coloro i quali si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a), che si avvalgono delle prestazioni professionali dell'assicurato.